



Comune di CUTROFIANO

Provincia di LECCE

Largo Resistenza n. 1 – 73020 tel. 0836.542230 fax. 0836.542176



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E/O STRUTTURE PRECARI ED AMOVIBILI SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal C.C. con delibera n. 3 del 19 maggio 2014

INDICE GENERALE

SEZIONE I - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Autorizzazione edilizia

Art. 3 - Concessione di suolo pubblico

Art. 4 - Requisiti igienico sanitari ed edilizi

Art. 5 - Individuazione dei siti

Art. 6 - Assegnazione delle aree

Art. 7 - Inizio attività

Art. 8 - Tipologia costruttiva

SEZIONE II - VENDITA FRUTTA E VERDURA

Art. 9 - Prescrizioni generali

SEZIONE III - DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

Art. 10 - Divieti, sanzioni e revoche

Sezione I PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali di cui alle specifiche normative di riferimento nazionali e regionali quando queste vengono esercitate in chioschi e/o strutture amovibili su aree pubbliche al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento:

- per “Chiosco” si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale concepito per le attività di cui alle lettere c) d) ed e);
- per “Struttura Precaria ed Amovibile” si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall’Amministrazione Comunale concepito per la produzione e vendita di generi di gastronomia e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alle lettere a) e b);

Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle strutture e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

- a) *produzione e vendita di generi di gastronomia;*
- b) *somministrazione e vendita di alimenti e bevande;*
- c) *vendita di frutta e verdura;*
- d) *vendita di fiori;*
- e) *vendita libri usati, vendita giornali e riviste, oggettistica e souvenir.*

2. I chioschi e le strutture precarie ed amovibili possono essere ubicati in aree pubbliche e per l’installazione necessitano dell’ottenimento del Permesso di Costruire, della concessione per l’occupazione di suolo pubblico e del parere favorevole sanitario. L’acquisizione dello stesso, in relazione all’attività da svolgere, è demandato al concessionario.

3. Lo svolgimento dell’attività di vendita nei chioschi e/o strutture precarie ed amovibili è subordinata, in relazione all’attività svolta, al rilascio o al possesso dell’autorizzazione al commercio su area pubblica e relativa concessione di posteggio o delle altre autorizzazioni e licenze eventualmente previste dalle disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta nonché del certificato di agibilità del chiosco o della struttura precaria ed amovibile.

4. L’installazione di dette opere non è ammessa nel centro storico (zona A).

ART. 2 - Autorizzazione edilizia

1. L’installazione del chiosco o della struttura precaria ed amovibile è soggetta a rilascio del Permesso di Costruire nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere la seguente documentazione:

- Dati anagrafici, di residenza e codice fiscale del richiedente (titolare e/o legale rappresentante dell’esercizio), Ragione sociale se trattasi di Società;
- Tipologia dell’esercizio;
- Progetto in tre copie sottoscritto dall’istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell’area interessata e delle strade adiacenti nonché l’indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l’eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l’individuazione esatta dell’area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade;

- Dichiarazione di responsabilità, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità del manufatto alla normativa in materia di sicurezza;
- Dichiarazione di responsabilità, a firma del concessionario, attestante l'esclusiva responsabilità in ordine alla cura e alla opportuna manutenzione, alla responsabilità civile e penale per eventuali danni causati a terzi;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;
- Parere dell'A.S.L., competente per territorio;
- Fotocopia del documento di riconoscimento valido del/i richiedente/i;
- Sul progetto presentato dovrà essere espresso parere di competenza del Comando di Polizia Locale su richiesta del SUE.

2. Importo del canone annuale a base d'asta, limitatamente alle effettive dimensioni del manufatto, durata della concessione e importo della polizza fideiussoria saranno successivamente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'installazione di nuovi chioschi e/o struttura precaria ed amovibile sarà consentita solo sulle strade di tipo E e F come classificate dalle norme del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche.

4. I lavori di realizzazione del manufatto, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, dovranno incominciare entro 3 mesi dalla data del rilascio del permesso ed essere ultimati entro 6 mesi dall'inizio degli stessi.

ART. 3 - Concessione di suolo pubblico

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata alle aree di pertinenza del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile è rilasciata dal funzionario Responsabile del Servizio Tributi ai sensi del Regolamento Comunale per l'Occupazione di spazi e aree pubbliche vigente, al quale si rinvia per la normativa specifica.

2. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile con camminamenti, tende avvolgibili e ulteriori ed eventuali altre aree.

3. La ditta intestataria della concessione di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell'attività svolta all'interno del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile.

ART. 4 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi

1. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

2. Le strutture precarie ed amovibili dovranno avere una superficie compresa tra i 9 ed i 21 mq.; a tale superficie va aggiunto il servizio igienico;

3. I chioschi dovranno avere una superficie coperta compresa tra i 9 ed i 12 mq.

ART. 5 - Individuazione dei siti

1. Sono individuate le seguenti aree per la collocazione di chioschi e/o strutture precarie ed amovibili:

- AREA N. 1: Via Paolo VI angolo Corso Piave;
- AREA N. 2: Via Collepasso;
- AREA N. 3: Via Pascoli;
- AREA N. 4: Via Chiusa angolo Via Matteotti;

2. Resta salva la facoltà di individuare altri siti qualora pervenissero delle richieste da parte dei cittadini interessati, dietro valutazione della Commissione Attività Produttive.

ART. 6 - Assegnazione delle aree

1. I soggetti interessati all'ottenimento dell'assegnazione dell'area per la collocazione del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile dovranno partecipare a gara (asta pubblica) indetta dal Responsabile del Settore Comunale competente.

ART. 7 –Inizio attività

1. L'esercizio dell'attività può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.

ART. 8 – Tipologia costruttiva

1. I colori e i materiali utilizzati per la realizzazione dei chioschi e/o strutture precarie ed amovibili dovranno essere obbligatoriamente uniformi e saranno successivamente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale su indicazione dell'ufficio tecnico.

Sezione II

VENDITA FRUTTA E VERDURA

ART. 9 - Prescrizioni generali

1. L'attività di vendita di frutta e verdura, può essere esercitata:

- a) dagli imprenditori agricoli regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che abbiano attivato la procedura prevista dal D.Lgs. 228/2001;
- b) da commercianti, ai sensi del D. Lgs. n. 114/98;
- c) coltivatori diretti e assimilati

Sezione III

DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

ART. 10 - Divieti, sanzioni e revoche

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco e/o struttura precaria ed amovibile, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.

2. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 18/2001 e dalla L. 287/91 e dalle altre normative di settore. Per tutte le altre violazioni non contemplate espressamente all'interno di tali norme, troverà applicazione la disciplina di carattere generale prescritta dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00). Per la procedura di irrogazione della sanzione si fa rinvio a quanto previsto dalla L. 689/81.

3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di due annualità consecutive;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta comunicazione al Comune;
- c) modifica del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile o dell'eventuale area di pertinenza, senza le prescritte autorizzazioni.

4. Il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione edilizia in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto e previo preavviso di mesi sei.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

